



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

e

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

8^a seduta: giovedì 5 agosto 2021

Presidenza del presidente della 7^a Commissione NENCINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1231) *Urania Giulia Rosina PAPTUEU ed altri. – Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*

(2039) *VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

(2090) *Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

(2127) *NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) *CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7
CANGINI (FIBP-UDC)	5
DE LUCIA (M5S)	3
MONTEVECCHI (M5S)	5
RAMPI (PD), relatore	6
ROMAGNOLI (M5S)	4, 6
ROMANO (M5S)	4
RUFA (L-SP-PSd'Az)	4
SAPONARA (L-SP-PSd'Az)	4, 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1231) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – *Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*

(2039) VERDUCCI ed altri. – *Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

(2090) Lucia BORGONZONI. – *Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

(2127) NENCINI ed altri. – *Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) CANGINI ed altri. – *Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1231, 2039, 2090, 2127 e 2218, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Riprendiamo l'esame del nuovo testo unificato presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 28 luglio.

Comunico che a tale nuovo testo sono stati presentati 71 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, e che, insieme al precedente testo unificato presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, si intendono ritirati tutti gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Poiché nessuno domanda di intervenire, si intende che i relatori e la rappresentante del Governo abbiano rinunciato alla replica.

Passiamo pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato dei relatori.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il riferimento alle attività amatoriali. Questo è l'unico passaggio nel quale si accenna alle attività amatoriali; parlare di attività amatoriali, tuttavia, significa parlare di tutto e di niente. Se sono amatoriali, significa che non sono attività lavorative. Dato però che questo è un lavoro che stiamo facendo proprio per stabilizzare il lavoro degli arti-

sti, mi sembra un'incongruenza parlare di attività amatoriali, che peraltro possono ricomprendere al loro interno qualsiasi cosa.

ROMAGNOLI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 3.3.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.4, con cui chiediamo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 che dispone che ai contratti di lavoro intermittente e ai contratti a tempo determinato non si applichino le disposizioni generali in tema di durata del rapporto di lavoro, di proroga e di rinnovo previste ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ciò significa che i contratti a termine possono essere di durata anche superiore ai 24 mesi, senza limiti di proroga e di rinnovo, a scapito quindi della possibilità di stabilizzazione. L'emendamento proposto mira pertanto a sopprimere detta disposizione.

ROMANO (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.9.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustro ora l'emendamento 6.3.

L'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, dispone che i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo ENPALS debbano versare loro stessi i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Questi contributi sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; con l'emendamento in esame proponiamo di aumentare tale importo a 120 euro.

Illustro altresì l'emendamento 9.1.

L'articolo 9 prevede che i lavoratori iscritti al FPLS possano richiedere il certificato di agibilità e possano procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa professionale stabilita dal contratto di lavoro. In tali casi i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro. Con l'emendamento 9.1 chiediamo la soppressione dell'articolo, per evitare che il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali ricada sul lavoratore anziché sull'impresa.

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.0.1, recante una norma di interpretazione autentica riguardante una diatriba che dura da un po' di tempo. In poche parole, per quanto riguarda i professionisti che partecipano in maniera diretta alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, è giusto che essi provvedano al pagamento dei contributi previdenziali. Nel caso invece di spettacoli che avvengono solo in un periodo o solo in una giornata, si prevede che non siano sog-

gette al pagamento quelle persone che non possono essere chiamate modelli o attori in quanto tali.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, ho presentato una serie di emendamenti soppressivi degli articoli 11, 12 e 13 (sostanzialmente le disposizioni del Capo IV), non perché non sia interessata alla materia che trattano, ma perché ritengo che presentino delle criticità. La prima è una criticità di metodo: se non erro, in merito purtroppo non abbiamo svolto audizioni nelle Commissioni riunite perché l'inserimento di questa parte è avvenuto successivamente alla conclusione delle audizioni. Dunque ci manca il parere delle associazioni di categoria o degli organismi direttamente interessati. Lo dico senza polemica; mi limito a fare un'osservazione e a condividerla con i colleghi.

In secondo luogo, a maggior ragione adesso che abbiamo il disegno di legge collegato per la revisione della legge del 2017 (il cosiddetto codice dello spettacolo dal vivo), che contiene una parte che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche e che è più attinente a molte parti di questo Capo IV, che mi pare nascano e abbiano origine da una proposta avanzata da ARIACS, ritengo che sia più giusto e forse anche più efficace e più utile per le Commissioni affrontare nel suo complesso il comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche nella revisione operata con il disegno di legge collegato alla legge di bilancio, cioè nella delega per la revisione della legge del 2017. Immagino che in occasione dell'esame di quel provvedimento faremo un giro di audizioni e dunque potremo anche, eventualmente, acquisire i pareri di ANFOLS e di altri sulle proposte che sono qui contenute e che a mio avviso devono essere trasferite in quella sede.

Per tutte queste ragioni, e non perché non sia sensibile al tema o non sia sensibile ad alcuni dei punti sollevati da questa proposta (che però arriva da una categoria, mentre a mio avviso sarebbe comunque utile ascoltare il parere di tutti), ritengo che le misure contenute nel Capo IV debbano essere trasferite nel disegno di legge delega ed esaminate in quella occasione.

CANGINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, come alle volte accade sono costretto a dissentire dall'intervento della collega Montevercchi, nel senso che il Capo IV riassume il disegno di legge n. 2218, a mia prima firma e sottoscritto da buona parte del Gruppo di Forza Italia. Ritengo che esso si integri bene, tutto sommato, nel quadro del testo unico su cui stiamo lavorando, proprio perché cerca di predisporre la formalizzazione di un registro, tanto degli artisti quanto dei loro agenti; stabilisce quote e criteri per le retribuzioni e anche delle soglie minime di presenza degli artisti nazionali, oltre a obbligare gli artisti e soprattutto gli agenti alla contribuzione fiscale in Italia.

Non ho una vocazione sovranista, però obiettivamente colgo delle incongruenze gravi, in particolare nel settore dell'opera lirica (di questo esclusivamente tratta il Capo IV), che alimentano una certa opacità del settore (le cronache giornalistiche degli ultimi mesi sembrano incoraggiare

questa lettura) e che richiedono un intervento normativo. Quindi, indipendentemente da chi ha sollecitato un intervento legislativo di questo tipo, credo che sarebbe opportuno che tutti noi ci facessimo carico, con le adeguate sensibilità e ognuno dal proprio punto di vista, di mettere mano al settore.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei fare semplicemente un'osservazione. Con i nostri uffici legislativi ci siamo resi conto che ci sono alcune parti che riguardano la fiscalità del settore che sono contenute nel decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto *sostegni-bis*; abbiamo cercato quindi di estrapolarle e di trasformarle in emendamenti, per rendere questo pacchetto più uniforme. La cosa è risultata un po' complicata e quindi la mia richiesta, rivolta ai relatori, è che si facciano carico di verificare se è possibile fare un'operazione del genere, trasferendo all'interno di questo testo unificato le misure contenute nel decreto-legge *sostegni-bis*, proprio per rendere questo pacchetto più uniforme, per rendere tutto più armonico, per considerarlo un punto di riferimento per il settore.

ROMAGNOLI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

Ha chiesto di intervenire il relatore per la 7^a Commissione, senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI, *relatore*. Signor Presidente, forse il mio intervento è inusuale. Mi sembra giusto tuttavia far sapere ai colleghi, sulla base della sollecitazione della collega Saponara e delle affermazioni rilevanti della collega Montevecchi, che il lavoro che abbiamo fatto per le vie brevi, in particolare con la collega Catalfo, va nella direzione di recepire e quindi di analizzare con grande attenzione gli emendamenti e di capire il punto di vista del Governo su di essi anche rispetto al disegno di legge collegato n. 2318, perché le due questioni si devono tenere insieme. Abbiamo pensato che a un certo punto dovrà esserci un'occasione di uniformità dei testi, ma non possiamo, in fase emendativa o di redazione del testo, inserire nel testo ancora da approvare le misure del decreto-legge *sostegni bis*, che invece è stato approvato. Probabilmente si dovrà prevedere una formula finale che permetta di unificare tutti i testi in materia ai fini della costruzione di un testo unico; non ha senso però farlo in questa fase e ovviamente – lo dico rispetto alla sollecitazione della collega Montevecchi – bisognerà ponderare molto bene questo lavoro che con l'attività di oggi ci permette di essere in una fase molto avanzata e di essere pronti per l'arrivo del disegno di legge collegato, annunciato ieri. Siamo arrivati esattamente allineati, e a questo punto i due testi si devono parlare. A mio avviso, abbiamo svolto un lavoro parlamentare molto importante, che in molte parti presenta contenuti aggiuntivi rispetto a quelli del disegno di

legge collegato. Le due cose devono reggersi insieme; non si deve buttare, non si deve perdere, l'attività parlamentare. Era importante, quindi, arrivare a questo testo unificato e penso che sia molto positivo che ci siano tanti emendamenti, soprattutto quelli che aggiungono un ulteriore contenuto.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,50.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218 NT2**

Art. 1.

1.1

VERDUCCI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 20, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

1.2

VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la mobilità» con le seguenti: «, la mobilità e la discontinuità».

1.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;»;

b) *dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spettacolo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi prope-

deutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo delle carriere artistiche.».

1.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.».

Art. 2.

2.1

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Individuazione del settore creativo, dell'ambito di applicazione e dell'oggetto della legge)* – 1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o co-

munque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia. Sono ricompresi altresì nel settore creativo i carnevali storici e le rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.

4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative».

Art. 3.

3.1

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

3.2

IANNONE, MAFFONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «presso il Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e creativo",» *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *con le se-*

guenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «gestito dal Ministero della cultura» *con le seguenti:* «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.3

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.».

3.4

PAPATHEU

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.».

3.5

PAPATHEU

Al comma 3, sostituire le parole: «non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni» *con le seguenti:* «non preclude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite, purché riconducibili all'attività lavorativa prevalente inerente al settore dello spettacolo comprese le professionalità legate alla formazione».

Art. 4.

4.1

VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavoratori» *e le seguenti:* «gli artisti e i lavoratori» *con le seguenti:* «i lavoratori» *e al*

comma 2, sostituire le parole: «all'artista o al lavoratore» con le seguenti: «al lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «I lavoratori»;*

b) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli artisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».*

4.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto».*

4.3

IANNONE, MAFFONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.4

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.6

PAPATHEU

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

IANNONE, MAFFONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.8

VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e oggetto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore su chiamata del datore di lavoro ovvero l'obbligo del lavoratore di garantire l'esclusiva della propria prestazione lavorativa per l'intera durata del contratto, è dovuta al lavoratore un'indennità giornaliera di disponibilità quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. L'indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti per l'accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità, la malattia e la disoccupazione. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora l'importo dell'indennità di disponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione previdenziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del minimale contributivo medesimo».

4.9

ROMANO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «in ogni caso»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le retribuzioni o i compensi di cui al precedente periodo altresì non possono in ogni caso essere inferiori al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».*

4.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti periodi, il modello del contratto di scrittura artistica. Il modello è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.».

Conseguentemente all'articolo 16, al comma 4, sostituire le parole da: «. Entro venti giorni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «secondo il modello di cui all'articolo 4-bis».

4.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo».

Art. 6.**6.1**

VERDUCCI

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.2

VERDUCCI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.3

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole «euro 100» sono sostituite dalle seguenti: "euro 120"».

6.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 – *(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS) – 1.* Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera *a)* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera *a)* del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera *a)* del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei

giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato".

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificata dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.».

6.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell'INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici.

2. Ai lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-*bis* quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7.

7.1

PAPATHEU

Al comma 3, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

7.2

VERDUCCI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell'ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene

sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento all'accREDITAMENTO stesso;».

7.3

PAPATHEU

Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».

7.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e 5 sono abrogati».

7.0.2

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021 è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni."

7. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è abrogato».

7.0.3

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)

1. Al comma 6 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, capoverso "59-bis", il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS."».

7.0.4

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Retribuzione imponibile)

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 1-*quater*, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7-bis quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9.**9.1**

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Sopprimere l'articolo.

9.2

VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere la parola: «normalmente» e al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il committente può esimersi dall’obbligo di pagamento delle quote di contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qualunque patto contrario.».

Art. 10.**10.0.1**

RUFÀ, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come integrato e ridefinito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli indossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

Art. 11.

11.1

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 14.

11.2

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

11.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.

12.1

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

12.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 15, 16 e 17.

13.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

13.3

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

13.4

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le seguenti: «nei settori della lirica e della concertistica».

Art. 14.

14.1

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

14.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

*Sopprimere l'articolo.***14.3**

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «Registro degli agenti», inserire le seguenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni con la relativa categoria di interprete,».

14.0.1

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Ufficio di collocamento dello spettacolo)*

1. In ogni provincia è istituito l'Ufficio di collocamento dello spettacolo.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.
3. L'Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito web online denominato "Listaspettacolo.it".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15.**15.1**

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

15.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della sinfonica e del balletto».

15.3

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore a 100.000 euro all'anno».

15.4

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro 70.000 all'anno».

Art. 16.

16.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

16.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.3

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Sopprimere il comma 2.

16.4

PAPATHEU

Sopprimere il comma 5.

Art. 17.

17.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

17.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

17.3

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

17.4

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produzione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere affidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna opera;».

17.5

ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non possono utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro.».

17.6

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso

agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o determinato.».

17.0.1

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(ConSORZI di Fondazioni)

1. Per favorire l'attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche possono consorziarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in comune.».

17.0.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spettacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di balletto, assumono la denominazione di "fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto". Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la propria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.».

Art. 18.

18.1

ANGRISANI, GRANATO

Sopprimere l'articolo.

18.2

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

18.3

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di produzione teatrale», inserire le seguenti: «e di spettacoli di musica popolare contemporanea»;*

b) *dopo le parole: «della produzione teatrale», inserire le seguenti: «o musicale».*

Art. 20.**20.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresentazioni».

20.0.1

ANGRISANI, GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incompatibilità del sovrintendente delle fondazioni)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo comma 4, è aggiunto il seguente

"4-bis. La carica di sovrintendente è incompatibile con la carica di direttore artistico"».
